



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 06/12/2022

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma: che, in data 01.04.2010, ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento, con un importo finanziato di euro 22.772,15, rimborsabile in 120 rate con TAN pari al 9,77 e TAEG pari al 10,68%; che contestualmente ha stipulato un contratto di assicurazione formalmente facoltativa; che ha verificato che il TAEG dichiarato dall'intermediario in contratto, pari al 10,68%, non corrisponde a quello effettivamente applicato, in quanto non tiene conto del costo della polizza assicurativa CPI, formalmente facoltativa ma sostanzialmente obbligatoria cui ha aderito; che la polizza ha tutte le caratteristiche per essere qualificata obbligatoria, considerato che ha funzione di copertura del credito ed è stata stipulata contestualmente al finanziamento, ha la stessa durata e l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo del finanziamento.



Il ricorrente domanda la rideterminazione del TAEG, con la conseguente restituzione, in base a quanto previsto dall'art. 125-bis T.U.B., commi 6 e 7, dell'eccedenza percepita dall'istituto di credito, quantificata in euro 13.961,60.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma: che, nel caso di specie, non è applicabile la normativa invocata dal cliente (articoli 117 e 125 bis TUB); che il TAEG è solamente un indicatore di costo e pertanto, anche qualora fosse stato per mera ipotesi indicato erroneamente, questo non avrebbe comportato un maggiore esborso per il cliente; che il cliente non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che non avrebbe potuto ottenere il finanziamento alle condizioni concesse, laddove non avesse sottoscritto la polizza; che, ad ogni modo, la banca ha da sempre operato una valutazione del c.d. merito creditizio che esula dalla presenza o meno della copertura assicurativa a protezione del credito; che, a comprova, allega ulteriori contratti conclusi nel medesimo periodo nel quale è stato stipulato il contratto in esame con altri clienti aventi la medesima "classe di merito" del cliente, senza la previsione di alcuna copertura assicurativa accessoria a garanzia del credito, a parità di TAN.

L'intermediario domanda, pertanto, di dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, di respingere il ricorso.

DIRITTO

Dalle evidenze in atti emerge che, in data 01.04.2010, il cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. *****805, per un importo totale del credito pari a euro 22.272,15, un TAEG pari al 10,682% e un piano di ammortamento della durata di 120 rate mensili; contestualmente ha aderito a una polizza assicurativa con premio complessivo di euro 1.559,15.

Il cliente contesta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del corrispettivo di una polizza CPI obbligatoria e chiede, quindi, di accertare la nullità della clausola del contratto relativa alla determinazione del TAEG e, di conseguenza, la restituzione delle somme versate in eccedenza ai sensi degli artt. 125 bis, commi 6 e 7 e 117, comma 7 TUB, quantificando l'eccedenza da restituire in € 13.961,60. Riporta una perizia dalla quale che si evince che la polizza oggetto di contestazione è stata sottoscritta per un costo di euro 1.559,15 e che includendo la stessa nel calcolo del TAEG si avrebbe che lo stesso è pari al 12,63%.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'adesione alla polizza è avvenuta il 01/04/2010, contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, mediante la sottoscrizione dell'apposito box inserito nel modulo contrattuale del prestito.

Dagli atti prodotti nel presente procedimento, emerge che la polizza ha una funzione di copertura del credito, come emerge dall'indicazione nel box di adesione, dalla specifica denominazione dell'assicurazione "Polizza coperto", e dalla circostanza che il premio è espressamente rapportato al capitale finanziato. La copertura della polizza ha durata coincidente con quella del contratto di finanziamento. L'indennizzo risulta, peraltro, parametrato al debito residuo, più specificamente corrisponde alle condizioni per ciascuna tipologia di rischio.

L'intermediario, dal canto suo, allega alcuni contratti comparativi e afferma che i contratti riguardano clienti con il medesimo merito creditizio del ricorrente.

Osserva questo Collegio che, in base al consolidato orientamento dei Collegi ABF, è sufficiente che l'intermediario affermi che sussista il medesimo merito creditizio e non è necessario che ne dia prova.

Alla luce di quanto premesso, e dell'analisi di tali contratti, risulta raggiunta la prova contraria, da parte dell'intermediario, alla presunzione di obbligatorietà della polizza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA